Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 345

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **682**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania . . . . Pag. 9679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **683**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 9679

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **684**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena . . . . Pag. 9679

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1983.
Scioglimento del consiglio comunale di Ittiri Pag. 9680

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 3 novembre 1983.
Soppressione della sezione doganale di Casamicciola, dipendente dalla dogana di Porto d'Ischia . . Pag. 9680

DECRETO 8 novembre 1983.
Soppressione della sezione doganale di Porta Cavour, dipendente dalla dogana di Genova . . . . . Pag. 9681

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 11 dicembre 1983.
Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1978 contenente norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino.
Pag. 9681

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 30 novembre 1983.
Delega ai Sottosegretari di Stato per la trattazione congiunta di questioni di particolare rilevanza attinenti situazioni di crisi aziendali, riconversioni e ristrutturazioni produttive . . . . Pag. 9683

Ministero del tesoro

DECRETO 18 novembre 1983.
Prezzi di vendita e tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma per l'anno 1984.
Pag. 9684

DECRETO 9 dicembre 1983.
Prezzi di vendita e tariffe delle inserzioni della « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana per l'anno 1984.
Pag. 9685

DECRETO 9 dicembre 1983.
Prezzi di vendita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana per l'anno 1984.
Pag. 9686

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **685.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Pancrazio », in Paderno Franciacorta . . Pag. 9686

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **686.**

Rettifica ai decreti del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, n. 786 e 28 ottobre 1982, n. 1020, concernenti rispettivamente il riconoscimento, agli effetti civili, della unione e della separazione delle parrocchie di « S. Antonio martire » e di « N.S. della Pace e di S. Bernardo », entrambe in Chiavari . . . . Pag. 9686

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 9687

Annullamento dell'avviso concernente la vacanza delle due cattedre di diritto processuale amministrativo e di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli . . . . Pag. 9687

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Revoca alla S.p.a. « Veneta per l'esercizio di magazzini generali e spedizioni » dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Mestre . . . Pag. 9687

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevute di debito pubblico . . . . Pag. 9687

Ministro per il coordinamento della protezione civile:

Estensione al sindaco e ad un assessore del comune di Monte di Procida delle disposizioni dell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, concernente il collocamento in aspettativa di amministratori comunali. (Ordinanza n. 74/FPC). Pag. 9688

Proroga di ulteriori due mesi delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 22/FPC e n. 33/FPC, rispettivamente del 7 ottobre 1983 e 18 ottobre 1983, recanti il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali e dei consiglieri circoscrizionali del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 75/FPC) . . . . Pag. 9688

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 9688

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano . . . . . Pag. 9689

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli . . . . Pag. 9689

Concorso a venti posti di bidello presso il Politecnico di Milano . . . . Pag. 9689

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Annullamento di parte dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 gennaio 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali . . . . Pag. 9690

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a dodici posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica da destinare agli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e manifattura tabacchi di Rovereto . . . . Pag. 9690

Regione Piemonte - Unità sanitaria locale n. 60, in Borgo San Dalmazzo: Concorsi a posti di personale amministrativo . . . . Pag. 9690

Ospedale maggiore di Milano:

Concorsi a complessivi settantasette posti di personale sanitario e tecnico . . . . Pag. 9691

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale tecnico . . . . Pag. 9691

Regione Lombardia - Unità sanitaria locale n. 56, in Lodi: Concorso ad un posto di assistente medico presso il servizio dialisi . . . . Pag. 9691

Ospedali « Galliera » di Genova: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9691

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **682.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 89, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

tecnica delle colture protette;
metodologia della pratica estimativa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **683.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 69, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo;
endocrinochirurgia;
chirurgia dell'apparato digerente;
patologia cellulare;
chirurgia traumatologica della strada.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1983, n. **684.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decrèta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

matematica per economisti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 286

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Ittiri.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ittiri (Sassari), al quale la legge assegna venti membri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1983.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 44144 del 6 ottobre 1983, disponeva una duplice convocazione d'ufficio della giunta comunale ai fini della predisposizione dello schema di bilancio.

Tale tentativo non aveva esito positivo.

La sezione di controllo allora nominava un commissario *ad acta,* il quale predisponeva, con verbale del 12 ottobre, lo schema di bilancio 1983.

Conseguentemente, l'organo regionale di controllo, con ordinanza n. 45684 del 13 ottobre 1983, notificata a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per i giorni 20 e 21 ottobre 1983, affinché provvedesse alla deliberazione del bilancio, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Risultate anche tali sedute infruttuose, la sezione di controllo, con atto n. 47265/I del 21 ottobre 1983, nominava un commissario *ad acta* che, in data 24 ottobre 1983, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1983, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ittiri (Sassari), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Rosolino Frassetto.

Roma, addì 16 novembre 1983

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ittiri (Sassari) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1983 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ittiri (Sassari), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rosolino Frassetto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1983

PERTINI

SCALFARO

(6659)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1983.

Soppressione della sezione doganale di Casamicciola, dipendente dalla dogana di Porto d'Ischia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali ed i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto che nel precitato decreto ministeriale 18 dicembre 1972, è prevista, tra l'altro, la sezione doganale di Casamicciola (Napoli) dipendente dalla dogana di Porto d'Ischia;

Ritenuta la necessità di sopprimere la sezione doganale di Casamicciola (Napoli);

Decreta:

Articolo unico

E' soppressa la sezione doganale di Casamicciola, dipendente dalla dogana di Porto d'Ischia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6698)

DECRETO 8 novembre 1983.

Soppressione della sezione doganale di Porta Cavour, dipendente dalla dogana di Genova.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto che nel precitato decreto ministeriale 18 dicembre 1972 è previsto, tra l'altro, la sezione doganale Porta Cavour, dipendente dalla dogana di Genova;

Ritenuta la necessità di sopprimere la predetta sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

E' soppressa la sezione doganale di Porta Cavour, dipendente dalla dogana di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

(6697)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 dicembre 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1978 contenente norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 18 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978, modificato da ultimo dal decreto 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 28 gennaio 1983, che detta norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 18 agosto 1978, n. 426, relativo all'istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche al succitato decreto ministeriale per facilitare i riscontri ed i controlli contabili sui versamenti effettuati dalle imprese;

Decreta:

Art. 1.

a) Il secondo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1978 è sostituito dal seguente:

« Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di effettuare i versamenti trimestralmente devono chiedere, prima dell'inizio di ogni trimestre solare di conferimento del latte, l'autorizzazione ai competenti assessorati regionali, od ai corrispondenti organi provinciali per le province autonome.

b) L'art. 6 del decreto ministeriale 18 luglio 1978 è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 282/78, redatte secondo i fac-simile allegati 1, 2 e 3, con allegata copia della ricevuta di versamento del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, vanno inviate, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, immediatamente dopo che è stato effettuato il versamento del prelievo di corresponsabilità e comunque entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1822/77.

Le imprese preventivamente autorizzate, che effettuano trimestralmente i versamenti dei prelievi riscossi, devono allegare alla dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 2, copia dell'autorizzazione, relativa al trimestre di raccolta del latte cui si riferisce il versamento, rilasciata dai competenti organi regionali o provinciali.

Le imprese che, ai sensi del precedente art. 3, secondo capoverso, intendono effettuare un unico versamento annuale, devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77; tale dichiarazione, redatta secondo il fac-simile allegato 4, dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o telex al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, all'inizio di ogni anno civile di conferimento del latte e comunque non oltre il 15 marzo.

Le imprese che non provvedono ad inviare la dichiarazione di cui al precedente comma nei termini ivi indicati, devono effettuare i versamenti una volta al mese nel rispetto dei termini previsti dall'ultimo comma del precedente art. 3 ».

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 18 luglio 1978 le parole « ad avvenuta chiusura dei conti dei versamenti ai produttori » sono sostituite da « entro il 14 maggio successivo alla fine dell'anno civile in causa ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

(Versamenti mensili)

Codice azienda . . . .

Periodo di conferimento (mese ed anno) . . . .

Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto .
in qualità di . . .
azienda . . . .
sita in . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi C.E.E. ed acquistato da altre imprese che hanno già provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Unità di misura (Ql Kg Hl Lt)	Quantità raccolta	Quantità soggetta	Totale importo versato	Data di versamento
—	—	—	—	—
. .	. . . .	*A*)		.
		B)		

Si allega copia della ricevuta di versamento.

Firma

. . .

A): Latte soggetto a prelievo con aliquota intera.

B): Latte soggetto a prelievo ridotto proveniente da aziende situate in zone svantaggiate (art. 1-*bis* del decreto ministeriale 18 luglio 1978).

N.B. Nella quantità soggetta debbono rientrare anche i quantitativi di latte provenienti dalle aziende che ricadono parzialmente in zone esenti da prelievo o in zone svantaggiate. La percentuale di riduzione del prelievo prevista all'art. 3 del decreto-legge n. 282 del 16 giugno 1978 deve essere applicata sulla quantità del latte conferito e non sull'aliquota di prelievo.

Pertanto, nel caso di conferimento di latte da una azienda con il 50% della superficie foraggera in zona esente o in zona svantaggiata, nel conteggio della quantità assoggettata dovrà essere riportato il quantitativo pari al 50% del latte conferito.

ALLEGATO 2

(Versamenti trimestrali)

Codice azienda . . . .

Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . .
in qualità di . . . .
azienda . . . .
sita in . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi C.E.E. ed acquistato da altre imprese che hanno già provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Periodo di conferimento (mese ed anno)	Unità di misura (Ql Kg Hl Lt)	Qantità raccolta	Qantità soggetta
—	—	—	—
. . . .	. . . . . .	. . . .	*A*) . . . . .
			B) . . . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	*A*) . . . . .
			B) . . . . .
. . . .	. . . . . .	. . . .	*A*) . . . . .
			B) . . . . .

Importo versato L. . . . . . . data di versamento . . . . .

Si allegano:

1) copia della ricevuta di versamento;

2) copia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 luglio 1978.

Firma

. . . .

A): Latte soggetto a prelievo con aliquota intera.

B): Latte soggetto a prelievo ridotto proveniente da aziende situate in zone svantaggiate (art 1-*bis* del decreto ministeriale 18 luglio 1978).

N.B. — Nella quantità soggetta debbono rientrare anche i quantitativi di latte provenienti dalle aziende che ricadono parzialmente in zone esenti da prelievo o in zone svantaggiate. La percentuale di riduzione del prelievo prevista all'art. 3 del decreto-legge n. 282 del 16 giugno 1978 deve essere applicata sulla quantità del latte conferito e non sull'aliquota di prelievo.

Pertanto, nel caso di conferimento di latte da una azienda con il 50% della superficie foraggera in zona esente o in zona svantaggiata, nel conteggio della quantità assoggettata dovrà essere riportato il quantitativo pari al 50% del latte conferito.

ALLEGATO 3

(Versamenti annuali)

Codice azienda . . . .

Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . .
in qualità di . . . .
azienda . . . .
sita in . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che da registro di magazzino, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, il latte acquistato o raccolto direttamente dai produttori, escluso quello importato da altri Paesi C.E.E. ed acquistato da altre imprese che hanno già provveduto al versamento del prelievo di corresponsabilità, risulta il seguente:

Periodo di conferimento	Unità di misura (Ql Kg Hl Lt)	Quantità raccolta	Quantità soggetta
—	—	—	—
Anno			
Gennaio	. . . . . .	A)	
		B)	
Febbraio	. . . . .	A)	
		B)	
Marzo	. . . . .	A)	
		B)	
Aprile	. . . . . .	A)	
		B)	
Maggio	. . . . . .	A)	
		B)	
Giugno	. . . . .	A)	
		B)	
Luglio	. . . . . .	A)	
		B)	
Agosto	. . . . . .	A)	
		B) . . .	
Settembre . .	. . . .	A)	
		B)	
Ottobre	. . . . .	A)	
		B)	
Novembre	. . . . . .	A)	
		B)	
Dicembre	. . . . .	A)	
		B)	

Importo versato L. . . . . data di versamento . . . .

Si allegano:

1) copia della ricevuta di versamento;

2) copia del bilancio.

Firma

. . . .

A): Latte soggetto a prelievo con aliquota intera.

B): Latte soggetto a prelievo ridotto proveniente da aziende situate in zone svantaggiate (art. 1-*bis* del decreto ministeriale 18 luglio 1978).

N.B. — Nella quantità soggetta debbono rientrare anche i quantitativi di latte provenienti dalle aziende che ricadono parzialmente in zone esenti da prelievo o in zone svantaggiate. La percentuale di riduzione del prelievo, prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 282 del 16 giugno 1978, deve essere applicata sulla quantità del latte conferito e non sull'aliquota di prelievo.

Pertanto, nel caso di conferimento di latte da una azienda con il 50% della superficie foraggera in zona esente nel conteggio della quantità assoggettata dovrà essere riportato il quantitativo pari al 50% del latte conferito sulla linea *A*) oppure sulla linea *B*) a seconda della zona nella quale si trova la rimanente parte della superficie foraggera.

ALLEGATO 4

(Dichiarazione preventiva versamenti annuali)

Codice azienda . . . .

Data, ...

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . .
in qualità di . . . .
azienda . . . .
sita in . . . .

Dichiara sotto la personale responsabilità che l'azienda trovasi nelle condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77 e pertanto effettuerà un unico versamento annuale per il latte raccolto nell'anno in corso (. . . . .) entro il 14 maggio dell'anno successivo.

Firma

. . . .

(6695)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1983.

Delega ai Sottosegretari di Stato per la trattazione congiunta di questioni di particolare rilevanza attinenti situazioni di crisi aziendali, riconversioni e ristrutturazioni produttive.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Rilevato che attualmente i rapporti, a livello centrale, con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali per la trattazione delle questioni attinenti situazioni di crisi aziendali, riconversioni, ristrutturazioni produttive, richiedono un essenziale coordinamento, tra le diverse amministrazioni interessate, sin dalla fase iniziale;

Ritenuta la opportunità di concentrare presso una unica sede la trattazione delle indicate questioni di interesse dei Ministeri concertanti;

Ritenuto altresì che all'attuale sistema di consultazioni e intese tra dicasteri può essere sostituito quello dell'esame congiunto delle questioni con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di interesse comune;

Ritenuto pertanto di individuare una unica sede di confluenza delle volontà concorrenti dei dicasteri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, in ordine alle questioni suindicate, nonché dei pareri di rito in merito alla eventuale ammissione di personale dipendente da industrie in crisi ai benefici della Cassa integrazione guadagni;

Rilevato che con tale sede congiunta può conseguirsi una più immediata omogeneità di indirizzo governativo ed una più sollecita conclusione degli *iter* istruttori che consentono tra l'altro ai Ministri interessati di portare al CIPI le proposte di loro competenza ed in particolare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale quelle relative all'ammissione al trattamento di Cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1982, con il quale per la prima volta si è provveduto ad istituire un comitato composto dai Sottosegretari dei Ministeri del lavoro, bilancio, industria e partecipazioni statali per la trattazione congiunta di questioni di particolare rilevanza nazionale attinenti a situazioni di crisi aziendali, riconversioni e ristrutturazioni produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1983 concernente la nomina dei Ministri del nuovo Governo;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere *ex novo* alla designazione dei Sottosegretari delegati dai citati Ministeri per lo svolgimento delle tematiche relative alle suindicate situazioni interessanti aziende produttive;

Decreta:

Art. 1.

Per la trattativa congiunta delle questioni di particolare rilevanza nazionale — per le quali non sia stato possibile conseguire a livello locale e regionale, idonee soluzioni — nei confronti delle rappresentanze nazionali delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, è istituita una istanza unitaria di esame e trattativa.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente, sono delegati:

l'on. sen. Gianfranco Conti Persini, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

l'on. sen. Sisinio Zito, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'on. Alberto Aiardi, Sottosegretario di Stato al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

l'on. sen. Delio Giacometti, Sottosegretario di Stato al Ministero delle partecipazioni statali.

Gli onorevoli Sottosegretari sono assistiti dai funzionari delle direzioni generali dei rispettivi Ministeri competenti per la trattazione delle singole vertenze.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla direzione generale competente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per le sedute sono utilizzati i locali in uso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Roma, via Parigi.

Art. 3.

Alle riunioni sono invitati gli assessori regionali competenti.

Art. 4.

I pareri e le determinazioni dei Sottosegretari di cui all'articolo precedente, raccolti a verbale nel corso delle sedute, rappresentano a tutti gli effetti la volontà dei Ministeri di appartenenza.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LONGO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(6686)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1983.

Prezzi di vendita e tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma per l'anno 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 17 luglio 1934, col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione e alla vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1943, col quale furono apportate modifiche agli articoli 9, 15 e 25 del precitato decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, col quale furono apportate ulteriori modifiche agli articoli 6, 25 e 32 del decreto interministeriale 17 luglio 1934;

Visto il decreto interministeriale n. 284731 del 26 ottobre 1970, con il quale furono, tra l'altro, apportate modifiche alla percentuale a forfait da corrispondere alla Libreria dello Stato per la gestione del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto interministeriale n. 251568 del 29 novembre 1982, con il quale furono apportate modifiche ai prezzi di vendita ed alle tariffe delle inserzioni del suddetto Foglio, con decorrenza dal 1° gennaio 1983;

Ritenuta la necessità di modificare i prezzi di abbonamento e le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Nell'anno 1984 i prezzi di abbonamento e della vendita nonché le tariffe delle inserzioni del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono fissati come segue:

inserzioni, per ogni linea o frazione di linea di scrittura su carta legale . . . . L. 1.200
abbonamento annuo . . . . » 53.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 31.000
fascicolo separato . . . . » 500

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1983
Registro n. 50 *Tesoro, foglio n.* 104

(6731)

DECRETO 9 dicembre 1983.

Prezzi di vendita e tariffe delle inserzioni della « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica italiana per l'anno 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 436010 in data 3 novembre 1983, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1984, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari;

Vista la lettera n. 72/3 del 24 novembre 1983, con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1984 i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al Conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Gazzetta Ufficiale - Parte I:

Tipo I - abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 81.000
semestrale . . . . » 45.000

Tipo II - abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 113.000
semestrale . . . . » 62.000

Tipo III - abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi:

annuale . . . . L. 108.000
semestrale . . . . » 60.000

Tipo IV - abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 96.000
semestrale . . . . » 53.000

Tipo V - abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 186.000
semestrale . . . . » 104.000

Tipo VI - abbonamento ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato:

annuale . . . . L. 34.000

Tipo VII - abbonamento ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 31.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario » 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione » 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione » 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »:

abbonamento annuale . . . . » 37.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »:

abbonamento annuale . . . . » 20.000
prezzo di vendita di un fascicolo . . » 2.000

Gazzetta Ufficiale - Parte II:

Abbonamento annuale . . . . » 73.000
Abbonamento semestrale . . . . . . » 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 500

Inscrzioni commerciali:

testata (massimo tre righe) . . . . . L. 10.000
testo per ogni rigo o frazione di rigo . » 3.000

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe) . . . . » 5.000
testo per ogni rigo o frazione di rigo . » 2.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1983
Registro n. 50 *Tesoro, foglio n.* 102

(6732)

DECRETO 9 dicembre 1983.

Prezzi di vendita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana per l'anno 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 436484 in data 3 novembre 1983, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1984, i prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana;

Vista la lettera n. 72/3 del 24 novembre 1983, con la quale il Ministro di grazia e giustizia, nell'esprimere parere favorevole ai prezzi determinati dal Provveditore generale dello Stato, ha proposto la eliminazione dalla tariffa del riferimento al fascicolo quindicinale, tenuto conto che da tempo ogni volume della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana comprende due fascicoli, tanto che, già dal 1983, il riferimento ai due fascicoli è stato eliminato dalla copertina dei volumi della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana;

Rilevato che la proposta del Ministro di grazia e giustizia è conforme all'art. 7 del regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293, e che essa può essere accolta in quanto non incide sulla entità dei prezzi determinati dal Provveditore generale dello Stato;

Ritenuto che il prezzo dei fascicoli arretrati dal 1961, determinato dal Provveditore generale dello Stato con riferimento percentuale al prezzo dei nuovi fascicoli, va perciò sostituito con una cifra assoluta sostanzialmente equivalente a quella risultante dall'applicazione della detta percentuale;

Approva

per l'anno 1984 i seguenti prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

abbonamento annuale . . . . L. 55.000
abbonamento annuale per le regioni, province e comuni . . . . » 50.000
per l'edizione rilegata, i prezzi di abbonamento sono maggiorati di L. 12.000
ciascun volume in brossura . . . . . » 5.000
ciascun volume rilegato . . . . » 6.000
fascicoli arretrati dal 1861 al 1960, per ciascun fascicolo . . . . » 4.000
annate e volumi arretrati dal 1961, prezzo, rispettivamente, dell'abbonamento e del volume, maggiorato del 25%
fascicoli arretrati dal 1961, per ciascun fascicolo . . . . » 3.000

Per l'estero, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, nonché quelli delle annate, dei volumi e dei fascicoli arretrati, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1983
Registro n. 50 *Tesoro, foglio n.* 103

(6733)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **685**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Pancrazio », in Paderno Franciacorta.

N. 685. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di « S. Pancrazio », in Paderno Franciacorta (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 178

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **686**.

Rettifica ai decreti del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, n. 786 e 28 ottobre 1982, n. 1020, concernenti rispettivamente il riconoscimento, agli effetti civili, della unione e della separazione delle parrocchie di « S. Antonio martire » e di « N.S. della Pace e di S. Bernardo », entrambe in Chiavari.

N. 686. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono rettificati i decreti del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, n. 786 e 28 ottobre 1982, n. 1020, nel senso che nel dispositivo del primo e nelle premesse e nel dispositivo del secondo la denominazione della parrocchia «S. Antonio martire», deve intendersi « S. Antonino martire ».

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1983
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 177

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

biologia molecolare.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi funzionale.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica applicata;
tecnica e legislazione farmaceutica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

matematiche complementari.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di farmacia:

farmacognosia.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).

Facoltà di medicina e chirurgia:

psicologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

paleoecologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontostomatologica;
patologia dell'apparato locomotore.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) traumatologia;
2) fisica medica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

1) merceologia;
2) matematica generale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6700)

Annullamento dell'avviso concernente la vacanza delle due cattedre di diritto processuale amministrativo e di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

E' annullato l'avviso di vacanza delle cattedre di diritto processuale amministrativo e di diritto commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, da coprire mediante trasferimento, pubblicato, per mero errore, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1983, pag. 9365.

(6701)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. «Veneta per l'esercizio di magazzini generali e spedizioni» dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Mestre.

Con decreto interministeriale 28 luglio 1983, visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è revocata alla S.p.a. «Veneta per l'esercizio di magazzini generali e spedizioni» l'autorizzazione, attribuita con decreto ministeriale 30 giugno 1927, ad esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Mestre (Venezia), via Altobello, 21.

(6645)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenchi numeri 7, 8 e 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15. — Data: 9 giugno 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Foggia. — Intestazione: Ricci Gian Giuseppe nato a Foggia il 4 marzo 1946. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 96.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11. — Data: 14 gennaio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Milano. — Intestazione: Benfer Federico, nato a Castellammare di Stabia il 28 luglio 1907. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1. — Data: 31 gennaio 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Lucca. — Intestazione: Fenici Egidio, nato a Lucca il 17 luglio 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 165.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6501)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7. — Data: 20 maggio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ravenna. — Intestazione: Tarroni Giovanni, nato a Faenza il 25 agosto 1928. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6662)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Estensione al sindaco e ad un assessore del comune di Monte di Procida delle disposizioni dell'ordinanza numero 22/FPC del 7 ottobre 1983, concernente il collocamento in aspettativa di amministratori comunali. (Ordinanza n. 74/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983;

Vista la richiesta del sindaco di Monte di Procida;

Considerato che anche il comune di Monte di Procida, a seguito del bradisismo che interessa l'area flegrea, ha dovuto mobilitare la propria struttura per il soccorso alla popolazione locale che ha subito danni;

Ravvisata l'opportunità di consentire al sindaco e ad un assessore comunale di Monte di Procida di dedicarsi a tempo pieno all'opera di assistenza ai predetti nuclei familiari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Al sindaco e ad un assessore comunale di Monte di Procida sono estese, per la durata di due mesi dalla data della presente ordinanza, le disposizioni dell'ordinanza n. 22/FPC del 7 ottobre 1983 recante il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6665)

Proroga di ulteriori due mesi delle disposizioni contenute nelle ordinanze n. 22/FPC e n. 33/FPC, rispettivamente del 7 ottobre 1983 e 18 ottobre 1983, recanti il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali e dei consiglieri circoscrizionali del comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 75/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 33/FPC del 18 ottobre 1983, con le quali è stato disposto il collocamento in aspettativa per due mesi a decorrere dal 7 ottobre 1983 degli amministratori comunali e dei consiglieri circoscrizionali, in considerazione del fatto che l'aggravarsi del fenomeno di bradisismo in atto rendeva necessaria la mobilitazione generale per una presenza continua degli amministratori comunali e dei consiglieri circoscrizionali;

Considerato che allo stato attuale non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali e dei consiglieri circoscrizionali;

Ravvisata, quindi, la necessità di concedere una proroga di altri due mesi delle precedenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il sindaco, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i presidenti delle circoscrizioni ed i consiglieri circoscrizionali, ove rivestano la qualifica di dipendenti pubblici o privati, possono essere collocati in aspettativa per altri due mesi con le stesse modalità previste dalle ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983 e n. 33/FPC del 18 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6666)

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che alla Sorgente Verna S.r.l., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Chiusi della Verna (Arezzo), con deliberazione della giunta regionale toscana 3 ottobre 1983, n. 9948, esecutiva a termine di legge, è stata rinnovata l'autorizzazione ad usare i contenitori della capacità di ml 1.500, a base di cloruro di polivinile (Dorlyl FC 33 prodotto dalla Dorlyl S.a.) per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Verna» nel tipo come sgorga dalla sorgente, di cui ai decreti ministeriali 1° luglio 1980, n. 2054 e 28 ottobre 1980, n. 2086.

La Sorgente Verna S.r.l. dovrà presentare, con frequenza bimestrale, a partire dalla data di notifica del sopracitato provvedimento, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge.

I rilevamenti analitici sopraindicati saranno fatti eseguire a cura della società richiedente, alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dai servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939.

L'autorizzazione potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella medesima contenute e nel caso che, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei contenitori autorizzati alle norme di legge vigenti in materia e, quindi, la necessità di intevenire a tutela della salute pubblica.

I contenitori precitati devono essere contrassegnati con le etichette autorizzate dalla competente autorità sanitaria.

Si comunica che alla Società per azioni Acqua e terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione in Uliveto Terme nel comune di Vicopisano (Pisa), con deliberazione della giunta regionale toscana 3 ottobre 1983, n. 9949, esecutiva a termine di legge, è stata rinnovata l'autorizzazione ad usare i contenitori, della capacità di 1.500 ml a base di cloruro di polivinile (Bennic PEB 615 BIO prodotto della Solvic S.p.a.) per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Uliveto» nel tipo come sgorga dalla sorgente, di cui alla deliberazione della giunta regionale toscana 31 maggio 1982, n. 6045.

La S.p.a. Acqua e terme di Uliveto dovrà presentare, con frequenza bimestrale, a partire dalla data di notifica del sopracitato provvedimento, certificato di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge.

I rilevamenti analitici sopraindicati saranno fatti eseguire a cura della società richiedente, alla quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dai servizi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939.

L'autorizzazione potrà essere revocata o sospesa, qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella medesima contenuta e nel caso che, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei contenitori autorizzati alle norme di legge vigenti in materia e, quindi, la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica.

I contenitori precitati devono essere contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale toscana.

(6648)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale veterinaria posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per quattro posti.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(6629)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica (per l'orto botanico) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di chimica biologica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6631)

Concorso a venti posti di bidello presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) per venti posti presso il Politecnico di Milano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(6630)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Annullamento di parte dell'art. 2 del decreto ministeriale 3 gennaio 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1980, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 15 gennaio 1981, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per il reclutamento di centonovantotto allievi guardie forestali;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1981 e 10 giugno 1983, registrati alla Corte dei conti il 16 aprile 1981, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 63, e 21 giugno 1983, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 266, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 25 maggio 1981 e n. 182 del 5 luglio 1983, rispettivamente, con i quali i posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 3 gennaio 1980 sono stati aumentati da centonovantotto a quattrocentoventuno;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, in data 16 febbraio 1981, registrata al n. 280 registro sentenze per l'anno 1981, con la quale è stato annullato il bando per la parte in cui è prevista la partecipazione al concorso dei cittadini italiani di sesso femminile a seguito del ricorso proposto in data 12 febbraio 1981 da alcuni concorrenti;

Visti i ricorsi in appello proposti dalle candidate Gimelli Marina e Pagnotta Antonella avverso la decisione emessa dal tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 16 dicembre 1981, previa sospensione della stessa;

Viste le ordinanze n. 169-170/82 pronunciate nella camera di consiglio del 4 giugno 1982 dalla VI sezione del Consiglio di Stato con le quali sono state accolte le domande incidentali di sospensione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982, con il quale i cittadini italiani di sesso femminile sono stati ammessi con riserva al concorso per il reclutamento di quattrocentoventuno allievi guardie forestali di cui ai decreti ministeriali 3 gennaio 1980, 13 febbraio 1981 e 10 giugno 1983, subordinatamente all'esito della sentenza del Consiglio di Stato;

Vista la decisione n. 620/83 del Consiglio di Stato, sezione VI, in data 1° aprile 1983, depositata il 29 luglio 1983, con la quale sono stati respinti i ricorsi delle candidate Gimelli Marina e Pagnotta Antonella;

Considerato, quindi, l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa provvedendo conseguentemente all'annullamento del bando per la parte in cui è prevista la partecipazione al concorso di cittadini italiani di sesso femminile nonché alla revoca del predetto decreto ministeriale 18 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nelle premesse specificati è annullato l'art. 2 del decreto ministeriale 3 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1980, registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 142, limitatamente alla parte in cui è prevista la partecipazione al concorso dei cittadini italiani di sesso femminile.

Art. 2.

Per i motivi nelle premesse specificati è revocato il decreto ministeriale 18 novembre 1982, con il quale i concorrenti di sesso femminile, le cui domande erano conformi al bando, erano ammessi con riserva al concorso per il reclutamento di quattrocentoventuno allievi guardie forestali di cui ai decreti ministeriali 3 gennaio 1980, 13 febbraio 1981 e 10 giugno 1983 subordinatamente all'esito della sentenza del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1983

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1983
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 97

(6692)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a dodici posti di capo laboratorio o vice capo officina nel ruolo del personale tecnico, branche « coltivazioni tabacchi » e « manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica da destinare agli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e manifattura tabacchi di Rovereto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del mese di marzo 1983, pubblicato il 24 ottobre 1983, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1982, numero 00/35362, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 49, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso citato in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 8 luglio 1980, n. 00/38556, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 18 marzo 1982.

(6681)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 60, IN BORGO SAN DALMAZZO

Concorsi a posti di personale amministrativo

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente (di cui tre con diploma di scuola media superiore e uno con diploma di ragioniere e perito commerciale);

sei posti di archivista-dattilografico;

un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio patrimoniale, legale ed amministrazione del personale dell'U.S.L. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

(476/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a complessivi settantasette posti di personale sanitario e tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di applicato (disegnatore) presso la ripartizione tecnica;

tre posti di tecnico di laboratorio presso l'istituto d'igiene;

quattro posti di capo sala;

cinquantotto posti di infermiere generico;

un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica presso la farmacia;

due posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica presso l'economato;

otto posti di operaio specializzato presso l'economato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del giorno 3 febbraio 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(470/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale tecnico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica (falegname);

un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica (fabbro).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del giorno 3 febbraio 1984.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(471/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN LODI

Concorso ad un posto di assistente medico presso il servizio dialisi

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso il servizio dialisi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(472/S)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(473/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle* specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.